

A. GIGLIA - P. MARINO - F. PARLAGRECO - N. SPINOCCIA

La REDAZIONE del PARERE GUIDA E TECNICHE

CIVILE | PENALE

con

- **COMPRESIONE della TRACCIA**
- **INTRODUZIONE e BREVI CENNI**
- **SCALETTA**
- **ESPOSIZIONE**
- **CONCLUSIONI**

X edizione

2021

**NEL DIRITTO
EDITORE**

*L'arte non è indispensabile,
ma è ciò che dà senso alla nostra vita.
(Stefano Zecchi)*

2. REATI CULTURALMENTE ORIENTATI - ESERCIZIO DEL DIRITTO.

TRACCIA

Tizio, indiano Sikh, mentre si trovava nei pressi di una scuola elementare, veniva fermato da agenti di pubblica sicurezza, poiché portava alla cintura il pugnale "kirpan" della lunghezza di circa cm 20.

*Invitato dagli agenti a consegnare l'arma, si rifiuta adducendo che il **comportamento si conformava ai precetti della sua religione.***

In seguito a ciò, veniva accompagnato in Questura, ove gli agenti procedevano al sequestro dell'arma e alla comunicazione della "notitia criminis" al P.M. di turno

Preoccupato per la situazione si rivolge al suo legale.

*Il candidato, premessi **brevi cenni sulla scriminante dell'esercizio del diritto**, assume le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato.*

NORME E SENTENZE

■ ■ Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

■ ■ Art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110. Porto di armi od oggetti atti ad offendere

Salve, le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica

uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti

■ ■ ■ **Art. 5 c.p. Atti di disposizione del proprio corpo**

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

LE SENTENZE RILEVANTI

■ ■ ■ **Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084**

Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere. In una società multiethnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost., il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante, per cui l'immigrato deve conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto giustificato dal credo religioso - l'imputato era un indiano sikh - il porto di uno strumento atto ad offendere, quale il coltello kirpan).

■ ■ ■ **Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960**

Al fine di garantire la stessa sopravvivenza della società multiethnica, si profila l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.

■ ■ ■ **Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841**

In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia

delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ. (Rigetta, App. Catanzaro, 3 ottobre 2005).

■ ■ **Cass. pen., Sez. VI, 05 luglio 2011, n. 26153**

Non rileva, ai fini dell'esclusione del dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, la circostanza che il marito abbia agito sulla base della convinzione della superiorità della figura maschile all'interno della famiglia e della conseguente legittimità di atteggiamenti "padronali" nei confronti della moglie. La cultura non può rappresentare una scriminante o una circostanza attenuante, bensì è da ritenere quale elemento valutabile ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità del danno sofferto dalla famiglia.

■ ■ **Cass. pen. Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960**

Il soggetto che si inserisce in una società multietnica è tenuto a prestare osservanza all'obbligo giuridico di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo, di conseguenza, riconoscibile una posizione di buona fede in colui che, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso, presume di avere il diritto (non riconosciuto da alcuna norma internazionale) di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e, quindi, lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere. In tali condotte, pertanto, non è configurabile alcuna scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento e, quindi, neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa. (Nel caso concreto, in tal senso, non può ritenersi configurabile alcuna scriminante in relazione alla condotta del prevenuto, consistita nella sottoposizione della moglie a percosse e maltrattamenti vari, inflitti in stato di ubriachezza, e nella omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza necessari al sostentamento della stessa e della prole, in quanto contraria a qualsiasi principio, né espressione di alcuna cultura, soprattutto di quella di appartenenza dell'imputato, marocchino di fede musulmana).

■ ■ **Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300**

L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta nei rapporti interpersonali. (Rigetta, App. Torino, 31 Marzo 2006)

■ ■ **Cass. pen., Sez. I, 21 dicembre 2011, n. 6796**

Nel caso di omicidio, qualora lo stimolo arrecato alla condotta omicida dalle espressioni offensive proferite dalla vittima non sia irrisorio, tenuto conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento tragico, l'aggravante dei futili motivi deve essere esclusa. (Caso in cui i giudici di merito avevano accertato che l'imputato, mediante ripetuti colpi inferti con una sbarra di ferro al capo, aveva cagionato la morte del suo datore di lavoro, in seguito alla animata discussione originata dal rimprovero che l'imprenditore aveva rivolto al prevenuto circa l'adempimento delle mansioni nello scarico di lavorati metallici, con frasi irrispettose e offensive, suscettibili di essere, peraltro, interpretate come "prodromiche" del licenziamento; e alla "particolare durezza verbale dell'intervento" egli aveva associato l'atto di "sospingere il dipendente fuori del capannone").

■ ■ **Cass. pen., 30 marzo 2012, n. 12089**

Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio dell'irrelevanza della ignorantia juris, pur letta nell'ambito interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione, costituendo la

base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di specie, la Corte ha affermato l'irrelevanza della supposta finalità educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia).

GUIDA ALLA LETTURA E ORIENTAMENTO ALLO SVOLGIMENTO

1. Valutazione dei passaggi chiave della traccia.

In primo luogo, si deve leggere attentamente la traccia ed evidenziare gli aspetti che rilevano al fine di inquadrare le questioni giuridiche sottese alla soluzione del parere. In particolare, il candidato deve focalizzare la sua attenzione, innanzitutto, sul fatto che Tizio, “mentre si trovava nei pressi di una scuola elementare portava alla cintura il pugnale *Kirpan* della lunghezza di circa 20 cm”. Infatti, da tali aspetti si può dedurre che la condotta incriminata attiene a un utilizzo improprio di un'arma, ovvero alla detenzione della stessa fuori dalla propria abitazione. Inoltre, il fatto che Tizio, indiano Sikh, adduceva che tale “comportamento si conformava ai precetti della sua religione”, unitamente alla richiesta dei brevi cenni sulla “scriminante dell'esercizio del diritto”, porta alla conclusione che la questione giuridica sottesa alla soluzione del parere riguarda la più ampia problematica della sussistenza nel nostro ordinamento di una sorta di scriminante culturale ex art. 51 c.p. che escluda la responsabilità penale di un fatto che, sebbene astrattamente riconducibile ad una fattispecie penale prevista dal nostro ordinamento, sia consentito o addirittura imposto da un ordinamento straniero.

2. Utilizzo del codice normativo.

Dopo aver individuato gli elementi rilevanti della traccia, il candidato, dalla consultazione dell'indice analitico del codice normativo, troverà sotto la voce “armi” diversi rinvii alla legge n. 110/1975 tra cui quello che riguarda il porto di armi disciplinato all'art. 4. Alla stessa soluzione si perviene attraverso la consultazione dell'indice sistematico del codice normativo che nel paragrafo “armi” rinvia alla suddetta legge. Leggendo il testo dell'art. 4 si evince agevolmente di essere in presenza di una contravvenzione posto che si fa riferimento al “contravventore” e si prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda. Consultando l'art. 51 c.p. rubricato “Esercizio del diritto o adempimento di un dovere” si evince che la norma costituisce, una delle cinque cause di giustificazione previste dal codice Rocco del 1930 che si affianca al consenso dell'avente diritto (art. 50), alla legittima difesa (art 52), all'uso legittimo delle armi (art. 53) e allo stato di necessità (art 54).

3. Ordine di trattazione.

Nella premessa si dovrà individuare la fattispecie criminosa che viene in rilievo, ovvero il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4, comma 2, L. 110/1975) e la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p.

Dopo avere sinteticamente descritto la fattispecie indicata nella traccia, si dovrà procedere all'inquadramento normativo della condotta contestata a Tizio. In particolare, si dovranno mettere a fuoco le questioni rilevanti in sede di soluzione del caso, ovvero se il simbolismo religioso e culturale, invocato a spiegazione del porto del coltello alla cintura, abbia una qualche rilevanza giuridica ai fini dell'esclusione della punibilità della condotta di Tizio e, in

SVOLGIMENTO DI PARERI MOTIVATI DI DIRITTO PENALE

particolare, se costituisce un “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 4 l.110/1975, con esclusione della stessa tipicità del fatto, o se costituisce esercizio del diritto ex art. 51 con il conseguente venir meno dell’antigiuridicità del fatto.

A seguire, come richiesto dalla traccia, si dovrà analizzare la natura, il fondamento e i presupposti di applicazione dell’art. 51 c.p. indicando, in particolare, le questioni problematiche attinenti alla possibilità che una legge straniera costituisca fonte di diritto scriminato ex art. 51 c.p.

Si procederà, pertanto, analizzando le opzioni interpretative assunte dalla giurisprudenza di legittimità: la tesi decisamente prevalente che esclude che la diversità culturale possa costituire una sorta di scriminante ex art. 51 c.p. ammettendo al più che essa possa rilevare ai fini della concreta commisurazione della pena in concreto ex art. 133 c.p.; le tesi minoritarie, di fonte soprattutto dottrina, che ammettono la sussistenza di una scriminante siffatta o che, comunque, spostano la questione sull’elemento soggettivo del reato adducendo la mancanza di dolo.

Inoltre, si dovrà riportare il recente indirizzo giurisprudenziale che in un caso simile a quello prospettato dalla traccia ha escluso che l’uso religioso consentito nel paese straniero del porto del coltello fuori dalla propria abitazione possa costituire giustificato motivo ex art. 4 l. 110/1975.

Successivamente si dovrà verificare l’attendibilità degli orientamenti sopra riportati al caso concreto.

Il parere si concluderà con l’indicazione sintetica delle possibili soluzioni già analizzate nel corpo dell’elaborato

SVOLGIMENTO

Premessa

La soluzione delle questioni prospettate richiede l’analisi della fattispecie contravvenzionale di porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975) oltre che della più generale problematica attinente alla valenza scriminante ex art. 51 c.p. di facoltà consentite dal diritto straniero, ma considerate illecite penali nel nostro ordinamento.

Invero, nel caso di specie, si contesta la condotta di Tizio, indiano Sikh, per avere, senza giustificato motivo, portato, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, il pugnale “kirpan” di circa 20 cm, conformandosi, tuttavia, ai precetti della sua religione e della sua cultura di appartenenza.

Inquadramento normativo

Il caso prospettato dalla traccia, dunque richiede di accertare la rilevanza penale della condotta di Tizio ai sensi del reato contravvenzionale di cui all’art. 4, l. 110/1975. La norma in esame, infatti, a tutela dell’ordine pubblico regola il porto di armi ed oggetti atti ad offendere e punisce il loro uso irregolare - anche a titolo di colpa - ad eccezione dei casi in cui tale uso sia lecito al ricorrere di un “giustificato motivo”.

Pertanto, nel caso in esame si dovrà accertare se il porto del coltello fuori dalla propria abitazione per ragioni religiose e culturali possa assumere rilevanza giuridica ai fini dell’esclusione della punibilità e, in particolare, se possa essere considerato “giustificato motivo” ex art. 4, l. 110/1975, con conseguente esclusione della tipicità del fatto, o se possa costituire esercizio del diritto ex art. 51 c.p. facendo venir meno l’antigiuridicità del fatto.

Esame della fattispecie astratta: esercizio del diritto

Prima di entrare nel merito delle questioni riguardanti le figure giuridiche summenzionate, occorre accennare brevemente all'istituto dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p. Si tratta di una delle cause di giustificazioni previste dal codice Rocco (artt. 50-54 c.p.), ovvero di quelle particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti costituirebbe reato, non acquista tale carattere perché la legge lo impone o lo consente.

La scriminante dell'esercizio del diritto, ritenuto espressione del principio di non contraddizione, impedisce l'applicazione della sanzione penale in danno di chi abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, esercitando tuttavia, una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento.

Invero, l'art. 51 c.p. non indica i parametri alla stregua dei quali risolvere il conflitto tra le norme che essa presuppone, ovvero tra quella che conferisce un diritto e una facoltà ad agire in un determinato modo e quella che vieta la stessa azione qualificandola come reato.

Per la soluzione di tale conflitto è stato evocato il criterio gerarchico che attribuisce prevalenza alla norma gerarchicamente superiore, il criterio cronologico che attribuisce prevalenza alla norma successiva e, infine il criterio di specialità che attribuisce prevalenza ora alla norma autorizzativa ora alla norma incriminatrice a seconda se l'una costituisce un'ipotesi speciale rispetto all'altra generale.

Tuttavia, l'utilizzazione sinergica di tali criteri non sempre vale a superare la tensione tra norme contenenti discipline apparentemente opposte rispetto al fatto concreto.

In particolare, risulta problematico individuare la norma prevalente nel caso di diritti costituzionali il cui riconoscimento è di regola espresso attraverso enunciati di ampia portata: per un verso la norma penale incriminatrice che sembra confliggere con il diritto costituzionale possiede un contenuto più specifico rispetto alla norma costituzionale (e quindi dovrebbe prevalere in virtù del principio di specialità), ma per un altro verso dovrebbe soccombere sulla base al criterio gerarchico.

La giurisprudenza ha, quindi, preferito avvalersi dei criteri suesposti tenendo sempre conto del criterio del bilanciamento di interessi in conflitto, ovvero attraverso un'interpretazione teleologica individua la *ratio* delle disposizioni contrapposte così desumendo dall'ordinamento un'ulteriore regola di prevalenza dell'una o dell'altra disposizione rispetto alla vicenda oggetto di valutazione penale. Così l'esercizio del diritto costituzionale non è di norma senza limiti, ma deve essere temperato con la tutela di altri diritti o interessi egualmente ritenuti meritevoli di protezione costituzionale.

Ne deriva che i limiti all'esercizio del diritto costituzionale appaiono il frutto di un bilanciamento fra interessi contrapposti; bilanciamento che più che il risultato di un confronto generale e astratto tra norma costituzionale che afferma il diritto e norma di legge ordinaria che ne limita le sue modalità di esercizio, costituisce il risultato dell'applicazione di criteri valutativi concreti di fonte prevalentemente giurisprudenziale. A titolo esemplificativo, in materia di libertà di religione ex art. 19 Cost. si dovrà verificare di volta in volta, attraverso il bilanciamento con altri diritti contrapposti, se sia legittimo il rifiuto di condotte imposte dalla legge penale che siano contrarie ai dettami della religione professata dal soggetto che invoca la scriminante dell'esercizio del diritto.

La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto incontra limiti interni e limiti esterni. I primi individuano l'esatto ambito di operatività della norma che configura il diritto e sono desumibili dalla natura e dal fondamento del diritto (così, ad esempio, il potere di distruggere la cosa propria incontra come limiti intrinseci quelli fissati dall'art. 423, c. 2, secondo cui è

punito chi incendia la cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica). I limiti estrinseci, invece, si ricavano dal complesso di norme dell'ordinamento giuridico, compreso quello penale, e sono volti alla salvaguardia di quei diritti o interessi che risultano, sulla base di un giudizio di bilanciamento, di valore uguale o maggiore di quello del cui esercizio si discute (così, ad esempio, il buon costume costituisce un limite esterno alla libertà di manifestazione di pensiero di cui all'art. 21 Cost.).

Quanto all'ampiezza della nozione di diritto scriminante, la stessa appare comprendere, in uno i diritti soggettivi propriamente detti, le facoltà, le potestà, i diritti potestativi e comunque ogni attività giuridicamente autorizzata.

Ulteriore problema riguarda l'individuazione delle fonti del diritto scriminante. In genere queste sono identificate nella legge, anche extrapenale, nel regolamento, nella consuetudine, nonché in tutti gli atti pubblici o di autonomia privata ai quali la legge riconosce l'effetto di produrre situazioni giuridiche soggettive attive.

Pacifica è la collocazione tra dette fonti, della Costituzione, della legge ordinaria e delle norme concordatarie in virtù non solo dell'art. 7 Cost, ma anche dell'art. 8 Cost. atteso che tali norme disciplinano materie e attività che costituiscono esplicitazione della libertà religiosa. Questione di particolare rilevanza è quella inerente la possibilità che una legge straniera costituisca fonte di diritto e quindi l'invocabilità ex art. 51 c.p. di una norma che appartiene ad un altro ordinamento.

Da un punto di vista dogmatico si parla di reati culturalmente orientati (o reati culturali o culturalmente motivati), ovvero, di quelle condotte realizzate da stranieri residenti nel nostro territorio che costituiscono reato per il diritto penale italiano, ma che sono facoltizzate o addirittura imposte dalla cultura o dalla legge dello stato di provenienza.

In particolare, in questi casi si tratta di dare soluzione ad un conflitto di norme ontologicamente diverse (conflitto atipico o improprio), ovvero tra la norma penale nazionale, che prevede il fatto di reato, e la norma, spesso culturale, del paese di appartenenza del reo che quella condotta approva, impone o, quantomeno, facoltizza.

Infatti, in Italia, come in altri ordinamenti, manca una norma generale che affronti il tema, riconoscendo in termini generali la diversità culturale e il suo rilievo penale.

Invero, il legislatore è intervenuto solo in alcuni specifici settori. Così, ad esempio la legge 9 gennaio 2006, n.7 introducendo l'art. 583 bis c.p. ha incriminato le condotte di mutilazioni e di lesioni genitali approvate da talune culture diverse dalla nostra; o ancora, il legislatore con la l. 15 luglio 2009, n. 94, ha rafforzato la tutela penale dello sfruttamento dei minori impiegati nell'accattonaggio all'art. 600 *octies* c.p. trasformando in delitto quello che prima era una sola contravvenzione (vecchio art. 671 c.p.) proprio in considerazione della maggiore diffusività del fenomeno a causa della presenza di gruppi etnici nel nostro territorio che approvano tale comportamento; infine, di recente, nell'ambito di una più ampia riforma volta ad una tutela rafforzata della donna vittima delle violenze domestiche (dl 93/13) è stata introdotta una norma (art. 18 bis T.U. immigrazione) che consente al questore la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Opzioni interpretative

Il tema, quindi, è rimesso alla valutazione dai giudici, chiamati, come è noto, ad intervenire anche a fronte di lacune ordinali.

Orbene, la giurisprudenza, soprattutto per i reati che offendono beni giuridici riconducibili a diritti fondamentali dell'individuo, ha escluso la possibilità che possa operare alcuna